



COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Allegato 2)

Servizio Tributi
Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane

Lì 25 Maggio 2022

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ AS2 SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – ANNI DI IMPOSTA 2017/2022, AFFIDAMENTO PERIODO 2022/2025

La presente relazione è stata elaborata relativamente all’affidamento “*in house*” del servizio di supporto all’attività di recupero evasione della Tassa sui rifiuti, TARI, già affidato alla Società AS2 Srl;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, il quale al comma 5 lettera b) punto 3 prevede che *“qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113, comma 5 lettera c) del testo unico di cui al d.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla”*;

DATO ATTO che il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici), recepisce nell’ordinamento Italiano le previsioni di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VERIFICATO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispongono che *“E’ istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto dal comma 3.”*;

RITENUTO che l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”*;

VERIFICATO che, effettivamente, l'affidamento di cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto risultano rispettati i parametri prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, determinanti la conseguita iscrizione presso ANAC nel sopracitato elenco degli enti aggiudicatari in house, ed inoltre:

- come risulta da ultimo dalla delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2021 di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rovigo alla data del 31/12/2020, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DlGS 175/2016 s.m.i.”, la Società AS2 Srl viene qualificata società *in house providing* del Comune di Rovigo.
- che AS2 srl, come da proprio statuto societario, è società strumentale interamente partecipata da amministrazioni pubbliche locali che esercitano sulla stessa un controllo analogo congiunto e che effettua, anche a livello territoriale, la parte prevalente della propria attività con tali enti. Infatti come da Statuto Rep. 79561 del 18.7.2018, opera per più dell'80% del proprio fatturato con le Amministrazioni pubbliche locali socie come previsto dall'art. 2 dello Statuto Societario citato;
- che, la suddetta società risulta iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house come da iscrizione richiesta dal Comune di Occhiobello, a valere anche per il Comune di Rovigo, giusto atto del Consiglio ANAC n. 650 del 13.06.2018;

VISTO l’art. 192 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale definisce che “*Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto a riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 805, della Legge 27/12/2019, n. 160, secondo il quale “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.*”;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 4/DF emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 13 Aprile 2021 ad oggetto “*Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Quesito.*”;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 9/DF emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 13 Ottobre 2021 ad oggetto “*Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Chiarimenti.*”;

PREMESSO che in data 23/04/2021, ns prot. 28861, l’Ufficio Tributi chiedeva delucidazioni alla Società AS2 Srl in merito all’eventuale iscrizione provvisoria all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

CHE in data 26/04/2021, prot. 29447, la Società ha risposto con una dettagliata relazione che non rientra tra i soggetti interessati alla Risoluzione 4/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/04/2021;

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15 Aprile 2014 era stata affidata alla Società partecipata AS2 Srl l’attività di supporto alla gestione della Tari per l’anno 2014, attività che è stata prorogata sino alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29 Novembre 2018 con la quale si affidava il servizio citato per il triennio 2019/2021;

DATO ATTO che nel medesimo periodo l’Azienda strumentale AS2 Srl, ha fornito l’attività di supporto al recupero evasione della Tari, intesa come omessa dichiarazione e recupero insoluti;

DATO ATTO che l’ufficio Tributi ha valutato che il costo del servizio di recupero evasione affidato alla Società partecipata negli ultimi anni è stato interamente coperto dalle entrate effettivamente recuperate dalla Società, ed introitate prima dell’emissione del ruolo coattivo;

DATO ATTO che l'ufficio Tributi ha cercato di comparare l'offerta di As2 Srl con il corrispettivo pagato da altri enti, procedendo ad una disamina di diverse determinazioni di affidamento del servizio di recupero evasione. Tuttavia tale indagine non ha sortito l'esito sperato giacché ciascun ente interessato ha "personalizzato" il servizio in rapporto alle proprie esigenze. Ad esempio si è constatata una diversa tempistica nella gestione del servizio, taluni offrivano la disponibilità di personale e locali propri a supporto dell'appaltatore, in altri casi risultava richiesta una offerta a ribasso o con aggi sull'emesso. Nella maggioranza degli affidamenti esaminati l'affidamento del servizio di supporto era comprensivo di più tributi e ciò non ha consentito di determinare un parametro oggettivo di raffronto rispetto al costo del servizio in affidamento, che nella nostra realtà riguarda la sola Tari. Conseguentemente non si è individuato un parametro economico valido di paragone;

VISTE le difficoltà di comparazione riscontrate, l'Ufficio in accordo con l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno chiedere all'Azienda partecipata una ulteriore offerta che permettesse di rivalutare la possibilità di affidamento diretto, in funzione dei costi e dei progetti proposti, avendo come base di raffronto l'attività precedentemente svolta dalla società a favore del Comune di Rovigo;

DATO ATTO che la nuova proposta pervenuta consente l'emissione di solleciti in annualità separate rispetto all'emissione degli accertamenti esecutivi, rendendo possibile in tale modo l'emissione in un anno solare di due annualità di imposta, portando un risparmio in termini di spese inerenti il servizio di front e back office pari ad €. 12.200,00 annuali iva compresa rispetto al passato. Parimenti la proposta contrattuale indica un ribasso dell'aggio inerente il recupero evasione, che comporta, rispetto ai precedenti progetti un risparmio pari all'1%, quantificabile in €. 3.660,00 annui iva compresa.

Conseguentemente, per quanto anzi evidenziato, si ritiene che il costo proposto da AS2 srl sia congruo, perseguendo l'affidamento in parola gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa del Comune di Rovigo. Contemporaneamente, non si può non evidenziare come l'affidamento ad AS2 Srl coniughi la scelta della partecipazione societaria del Comune alla società in house con la valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze del personale impiegato presso AS2 Srl e dedicato da quasi dieci anni a questa specifica attività. E' altresì evidente che tramite il suddetto affidamento il ritorno per la collettività amministrata di Rovigo sia identificabile nelle somme stimate a recupero, anche ed unitamente a motivi di equità fiscale. Dall'altro lato questo tipo di servizio non sarebbe possibile, così come strutturato nell'affidamento, tramite la sua esecuzione con l'attuale personale in servizio presso l'Ufficio Tributi.

DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI

D.ssa Nicoletta Cittadin

(Documento firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Genny Beccati *(Documento firmato digitalmente)*